



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Tribunale delle Imprese

3486/2023 n. R.G.

Il Tribunale in composizione collegiale,

Elena Covi	Presidente
Alex Kuno Tarneller	Giudice relatore
Francesco Laus	Giudice

pronuncia la seguente

ORDINANZA

ai sensi degli art. 840 ter c.p.c. e 140 septies comma 7 Codice del Consumo

nel procedimento sommario di cognizione, iscritto al R.G. n. 3486/2023, tra:

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI (c.f. 97045640154), con gli avv.ti FIORIO PAOLO, MOSER FRANCO e SEMINARA ANTONIO PAOLO

PARTE RICORRENTE

AVIS BUDGET ITALIA S.P.A (C.F. 00886991009), con gli avv.ti BIGLIERI SARA, CARPAGNANO MICHELE e FAVA FEDERICO

PARTE RESISTENTE

Il Collegio,

visto il ricorso proposto dall'associazione Movimento Consumatori che contiene le seguenti conclusioni:

“1. Accertare l'illegittimità e la contrarietà agli interessi collettivi dei consumatori, ed in particolare *“alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali”* (art. 2, secondo comma, lett. e), Cod. cons.) e all'art. 33 e ss. cod. cons., per le ragioni meglio precisate nel presente atto delle clausole sopra indicate – ed in particolare, come meglio specificato sopra, delle clausole 8 e 11 delle *“Condizioni Generali di*

noleggio” (Budget sub doc. 3 e Maggiore sub doc. 4), della clausola contenuta nelle “*Condizioni specifiche di noleggio Italia*” Budget (sub doc. 3bis), della clausola contenuta nel “*Tariffario noleggio auto*” (a p. 6, sub doc. 4bis), della clausola 5 delle “*Condizioni Generali di noleggio*” Maggiore (doc. 4) (congiuntamente le “*Clausole*”)– e di ogni comportamento conseguente alla loro predisposizione, diffusione e utilizzo dichiarandole vessatorie e comunque nulle e/o illegittime per le ragioni sopra esposte.

2. Inibire ai sensi degli artt. 140-*ter* cod. cons la predisposizione, l’inserzione nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l’utilizzo delle Clausole nei contratti di noleggio, stipulati e *stipulandi*, anche *pro futuro*.

3. Vietare alla resistente la reiterazione della condotta illecita accertata, ed in particolare la predisposizione, l’inserzione nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l’utilizzo delle Clausole.

4. Condannare la resistente ad adottare tutte le misure idonee a eliminare o a limitare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, ed in particolare ordinare (i) la pubblicazione del provvedimento sulla *home page* del sito internet della resistente e (ii) l’invio di una comunicazione individuale, mediante lettera Raccomandata A.R. o con altre *determinande* modalità, ai singoli clienti, che nel corso dell’ultimo decennio abbiano sottoscritto contratti contenuti le Clausole contestate o altre di analogo contenuto, diretta ad informarli dell’illegittimità delle clausole e della loro nullità, con conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate dai consumatori in applicazione delle Clausole.

5. Ordinare alla resistente la pubblicazione del provvedimento di accoglimento del presente ricorso su tre quotidiani a diffusione nazionale e sugli altri mezzi di comunicazione ritenuti appropriati.

6. Fissare alla resistente un termine per l’adempimento degli *emanandi* provvedimenti, stabilendo quale penale per ogni inadempimento e/o giorno di ritardo una somma non inferiore ad € 5.000,00.

7. Accertare l’intervenuta interruzione della prescrizione del diritto al rimborso delle penali ingiustificatamente gravose a far data dal deposito del presente ricorso per tutti

i consumatori che abbiano stipulato un contratto con la resistente a partire dal 26 giugno 2023.

Con il favore delle spese e degli onorari di causa oltre addizionale 15% per le spese generali, CPA ed IVA di legge da distrarsi a favore dei difensori.”

vista l'ampia comparsa di risposta in cui Avis Budget Italia s.p.a. conclude per:

“(i) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande della Ricorrente relativamente ai contratti con i professionisti;

(ii) previo accertamento dell'avvenuta eliminazione della Prima Clausola dalla documentazione contrattuale di Avis Budget, rigettare le domande avversarie. In particolare, tenuto conto del comportamento in buona fede della resistente, rigettare la richiesta di ordine di pubblicazione e di misure ripristinatorie;

(iii) previo accertamento dell'impegno di Avis Budget di eliminare la Seconda Clausola e la Terza Clausola dalla documentazione contrattuale di Avis Budget, rigettare le domande avversarie. In particolare, tenuto conto del comportamento in buona fede della resistente, rigettare la richiesta di ordine di pubblicazione e di misure ripristinatorie;

(iv) Con riguardo alla Quarta Clausola, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo, per le ragioni esposte in narrativa e, pertanto, rigettare le domande avversarie;

(v) accertare e dichiarare la totale infondatezza delle domande formulate dalla ricorrente, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie di declaratoria di vessatorietà delle clausole oggetto di contestazione, per le ragioni esposte in narrativa; in subordine, inibire l'inserimento dell'ADM *fee* prevista nelle clausole 8 e 11 delle Condizioni per un importo ridotto, non inferiore a quanto verrà ritenuto non manifestamente eccessivo, tenuto conto dei parametri esposti in narrativa;

(vi) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza e, per l'effetto, rigettare le misure inibitorie richieste dall'Associazione Movimento Consumatori per le ragioni esposte in narrativa;

(vii) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza e, per l'effetto, rigettare la richiesta avversaria di emissione dell'ordine di pubblicazione del provvedimento sul sito internet di Avis Budget Italia S.p.A. e in almeno tre quotidiani a diffusione nazionale per tutte le ragioni esposte in narrativa;

(viii) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza e, per l'effetto, rigettare le misure ripristinatorie richieste dall'Associazione Movimento Consumatori per le ragioni esposte in narrativa o, in subordine, limitare l'ordine di invio delle comunicazioni individuali soltanto ai Clienti consumatori che abbiano sottoscritto un contratto di noleggio auto con Avis Budget Italia S.p.A. in data successiva al 10 novembre 2021 e che abbiano effettuato il pagamento dell'ADM *fee* e non abbiano ricevuto alcun rimborso o, in estremo subordine e comunque espungere dal testo delle comunicazioni individuali da inviare ai Clienti il seguente passaggio "*con conseguente diritto al rimborso per i consumatori che abbiano subito l'applicazione delle clausole illegittime*" e/o comunque qualsiasi altro riferimento al diritto al rimborso delle somme pagate;

(ix) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza e, per l'effetto, rigettare le misure coercitive indirette richieste dalla ricorrente per tutte le ragioni esposte in narrativa o, in subordine, concedere ad Avis Budget Italia S.p.A. un termine non inferiore a centottanta (180) giorni e determinare la penale a carico di Avis Budget Italia S.p.A. nella misura minima prevista dalla legge pari a 1.000,00 Euro;

(x) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza e, per l'effetto, rigettare la richiesta della ricorrente di dichiarare l'intervenuta interruzione della prescrizione dei diritti di tutti i consumatori che hanno sottoscritto contratti con Avis Budget Italia S.p.A. a partire dal 26 giugno 2023;

(xi) in via istruttoria, ammettersi prova testimoniale sulle circostanze articolate nei sopracitati capitoli di prova."

rilevato che la resistente, nonostante concluda per l'inammissibilità della domanda, non contesta in modo specifico l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 840 ter co. 4 c.p.c. e si limita, in sostanza, ad argomentare l'infondatezza delle domande attoree nel merito;

ritenuto che in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente sussistano senz'altro i

requisiti di ammissibilità della domanda, ossia l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840 bis, l'assenza di conflitto di interessi della ricorrente nei confronti della resistente e la capacità della ricorrente a curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio; per quanto riguarda, infine, il requisito della non manifesta infondatezza della domanda, le argomentazioni della resistente non conducono alla manifesta infondatezza della domanda ma andranno vagliate all'esito della fase istruttoria;

visti ed applicati gli art. 840 ter c.p.c. e 140 septies comma 7 Codice del Consumo,

dichiara

l'ammissibilità della presente azione,

fissa

l'udienza del **29/02/24, ore 11.30**, avanti al Giudice relatore, con facoltà di partecipare in collegamento audiovisivo al link [Teams](#), per determinazioni istruttorie;

manda

alla cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell'art. 140 septies comma 9 Codice del Consumo, della presente ordinanza, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, c.p.c.

06/02/2024

Il Giudice estensore
Alex Kuno Tarneller

La Presidente
Elena Covi